

Testo a fronte



Legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)

Progetto di legge n. 49/10^

Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)

<p>Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8</p>	<p>Progetto di legge n. 49/10[^]</p>
<p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).</p>	<p>Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).</p>
<p>Articolo 11 <i>(Fondo di garanzia per le imprese agricole)</i></p>	<p>Articolo 11 <i>(Fondo di garanzia per le imprese agricole)</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è previsto anche per le imprese agricole. 2. Il fondo di garanzia previsto al comma precedente è costituito per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 e a tal fine si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, da proporre al Consiglio regionale. 3. I termini e le modalità di finanziamento e gestione del fondo saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale che individua le fattispecie previste dalla normativa. 4. Il fondo di garanzia sarà gestito da un Istituto di Credito, anche in house alla Regione Calabria, in associazione o in convenzione con i Confidi regionali promossi dalle categorie produttive ed aventi i requisiti di legge. 5. Il fondo interviene su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni sugli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l'operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possono essere ritenute sostitutive dell'intervento del fondo medesimo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è previsto anche per le imprese agricole. 2. Il fondo di garanzia previsto al comma precedente è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 e a tal fine si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013. Si autorizza, altresì, la Giunta regionale a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo. 3. I termini e le modalità di finanziamento e gestione del fondo saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale che individua le fattispecie previste dalla normativa. 4. Il fondo di garanzia sarà gestito da un Istituto di Credito, anche in house alla Regione Calabria, in associazione o in convenzione con i Confidi regionali promossi dalle categorie produttive ed aventi i requisiti di legge. 5. Il fondo interviene su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni sugli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l'operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possono essere ritenute sostitutive dell'intervento del fondo medesimo.